Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 81-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1985, n. 110.

Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del « Fondo investimenti e occupazione » relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

a) 366,5 miliardi per l'incremento del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;

c) 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni;

d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;

e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;

f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi urgenti relativi al trasferimento di centri abitati;

g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalità di cui all'articolo 12; quanto a lire 30 miliardi alle finalità di cui all'articolo 14 della stessa legge;

i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24 miliardi. Per la medesima finalità i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del capitale sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25;

l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35 miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal CIPE;

m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;

n) 15 miliardi all'ITALKALI società collegata all'Ente minerario siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno approvati dal CIPE.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, per l'anno 1985, per la realizzazione di agenzie del lavoro sperimentali promosse dalle Commissioni regionali dell'impiego attraverso convenzioni con il Ministero del lavoro, gli enti locali e le regioni nelle realtà territoriali caratterizzate da più elevati indici di disoccupazione e da più acuti processi di ristrutturazione.

Alla copertura dell'onere relativo all'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

Art. 3.

Le quote non ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) o comunque non utilizzate dalle amministrazioni beneficiarie a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e all'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, possono essere assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti rispondenti alle finalità di cui al predetto articolo 37, le cui domande vengono presentate nell'anno 1985. Si applica il comma terzo dello stesso articolo 37.

In relazione alle predette assegnazioni il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative sul conto dei residui passivi.

Art. 4.

All'onere di 1.684,5 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposita voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il sesto comma dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così sostituito:

« Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è il seguente:

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria ».

Nota all'art. 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

« Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a*);

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b*), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento ».

Nota all'art. 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

« Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 dicembre 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ».

Nota all'art. 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

« Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica è autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovrà motivare le scelte adottate.

Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicherà alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE ».

Nota all'art. 1, lettera e):

— Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è il seguente:

« Art. 6. (*Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione*). — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

Nota all'art. 1, *lettera* **h)**:

— Il testo degli articoli 11, 12 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 è il seguente:

« Art. 11. (*Progetti dimostrativi*). — E' autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

Art. 12. (*Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo*). — Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 14. (*Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti*). — E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 ».

Nota all'art. 1, *lettera* i):

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25, è il seguente:

« L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile ».

Nota all'art. 1, *lettera* l):

— Il testo dell'art 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

« Art. 1. (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo ».

Nota all'art. 3, *primo comma*:

— Il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

« In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

Le proposte delle amministrazioni debbono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinato sulle disponibilità nette complessive».

— Il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è il seguente:

«In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di L. 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive».

— Il testo dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e il seguente:

«Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.

Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52 e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 milardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, risultante dalla modifica apportata, è il seguente:

«E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato allo acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

La dotazione del Fondo è di lire 1.400 miliardi e sarà iscrittta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.

Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.

Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione, economica - Segreteria generale della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del piano a medio termine.

Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.

Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia.

Nei quarantacinque giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantità di obbligazioni, ripartita per istituto, che la Cassa depositi e prestiti sottoscrive entro i successivi quindici giorni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2260):

Presentato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (ROMITA) il 13 novembre 1984.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 15 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, VI, VIII, IX, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 27 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Industria), in sede referente, il 4 dicembre 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite V e XII, in sede referente, il 5 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite V e XII, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite V e XII, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984, 16 e 23 gennaio 1985 e approvato il 24 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1154):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 14, 20 e 27 febbraio 1985.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1985.

Esaminato in aula e approvato il 26 marzo 1985.

Errata-corrige alla legge 19 marzo 1985, n. 95, recante: « Autorizzazione di spesa per il finanziamento di lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade ed autostrade statali ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 75 del 28 marzo 1985).

Nel titolo della legge citata in epigrafe, dove è scritto: « ... manutenzione delle strade ... », leggasi: « ... manutenzione *straordinaria* delle strade ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza *italiana della Comunità europea*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta di argento celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In occasione dell'assunzione, da parte dell'Italia, per il primo semestre dell'anno 1985, della Presidenza della Comunità europea, il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			Legale	Tolleranza in più o meno	Legale gr.	Tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3 ‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

un profilo femminile, simbolo della Repubblica, si fonde con il globo terrestre sul quale si stagliano i contorni dei Paesi della Comunità europea, simboleggiati inoltre da dieci stelle poste in semicerchio; legenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA »; in basso la firma dell'autore « L. CRETARA ».

Nel rovescio:

dieci bandiere sventolano sui pennoni della simbolica nave rappresentata dall'emiciclo del Parlamento europeo; la stella dell'Europa Unita svetta in alto; sulla sinistra « R »; sulla destra « 1985 »; in basso al centro « L. 500 »; legenda circolare « COMUNITÀ EUROPEA PRESIDENZA ITALIANA ».

Sul bordo:

in rilievo la scritta « REPUBBLICA ITALIANA ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1985
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 375

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

(1845)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Industria arredamenti gruppo Tredici », in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria alla « Cooperativa industria, arredamenti gruppo Tredici » - società cooperativa a r.l., con sede in Sassari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Industria arredamenti gruppo Tredici » a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio Mario Soldani di Sorso (Sassari) in data 4 giugno 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Meloni Erasmo, nato a Sassari il 16 settembre 1942 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1786)

DECRETO 19 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Sorgente », in Caposele, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « La Sorgente », con sede in Caposele (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Sorgente », con sede in Caposele (Avellino), costituita per rogito notaio Laura Romano in data 14 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Arnaldo Campanini residente in via Centenario 90, Battipaglia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1785)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 marzo 1985.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1985, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 375, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana della Comunità europea;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana della Comunità europea, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985 indicato nelle premesse, nella versione ordinaria e in quella « Proof », avranno corso legale dal 4 aprile 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

(1846)

DECRETO 1° aprile 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 12 aprile 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 12 luglio 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 aprile 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1985
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 359

(1887)

DECRETO 1° aprile 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 12 aprile 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza l'11 ottobre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 aprile 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1985
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 360

(1888)

DECRETO 1° aprile 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 12 aprile 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 15 aprile 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 aprile 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1985
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361

(1889)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 1985.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione su additivi a base di oli minerali impiegati nella preparazione di merci destinate all'esportazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione assolta sugli oli minerali impiegati nella preparazione di additivi destinati all'esportazione, classificabili alla voce doganale 38.14, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione da restituire sarà commisurata alla quantità di oli minerali contenuti nei cennati additivi destinati all'esportazione, accertata mediante analisi, da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, da eseguirsi sul campione di prodotto, che dovrà essere prelevato all'atto di ogni singola esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;

igiene industriale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto italiano;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

storia del diritto romano.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1814)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, n. 6723, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Hammer Pharma S.r.l., in Trescore Cremasco (Cremona), via Milano n. 59.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1985, n. 6717, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Terme di Salsomaggiore S.p.a., in Salsomaggiore Terme (Parma), via Roma n. 9.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1985, n. 6726, è stata revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta L.I.V.S.A. - Lab. italiani Vaillant S.r.l., in Cislago (Varese), via Vittorio Veneto n. 43.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1985, n. 6729, è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Lab. chimico Carlo Conti S.a.s. (già S.r.l.), in Pisa, via L. Gereschi n. 32.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, n. 6712, è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Industria chimica biologica - I.C.B. Genova S.p.a., in Genova, via E. Tanini n. 37/D.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, n. 6735, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Istituto farmaceutico meridionale S.r.l., in Martina Franca (Taranto), via Taranto, zona F n. 967.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, n. 6733, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica della ditta Ospedale degli infermi di Biella (Vercelli), ospedale generale provinciale.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 6731, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biologico chemioterapico « ABC », in Torino, via Crescentino n. 25.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985, n. 6732, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Otifarma, in Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà, 34.

(1799)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 marzo 1985 ha autorizzato la società « Sogefi - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 marzo 1985 ha autorizzato la società « Fiduciaria Milano S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(1593)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inversione dei capisaldi d'itinerario e modifica dell'estesa della strada statale n. 242/Dir. « di Val Gardena e Passo Sella ».

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985, n. 171, sono stati rettificati i capisaldi d'itinerario da « Innesto s.s. n. 242 in località Pontives presso Ortisei - Innesto s.s. n. 12 presso Chiusa » a « Innesto s.s. n. 12 presso Chiusa - Innesto s.s. n. 242 in località Pontives presso Ortisei », ed inoltre è stata rettificata l'estesa da km 15 + 000 a km 16 + 048 della strada statale n. 242/Dir. « di Val Gardena e Passo Sella ».

(1721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica «Val Tidone» per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica «Val Tidone».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati e precisata dagli organismi regionali, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica.

La zona di produzione delle uve dei vini «Val Tidone» interessa i territori comunali di:

Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino ed in parte quello dei comuni di: Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

Tale zona è così delimitata:

«partendo dal paese di Borgonovo V.T. segue la strada provinciale Borgonovo-Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano-Castelsangiovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del Rio Cavo che segue verso la foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni-Ganaghello per località Perduta Ca' Pradello sino all'incontro del Rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca' Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca' Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca' Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castelsangiovanni 59 II S.E. - Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756-708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al km 9, km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C.i Bolé, C. Lunga, indi su foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in località C. Carré quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune fra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazzo quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi su foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il Rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera Rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto, sino a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca' Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada a stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il Rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino quota 110 dove si piega per C. Caffé, quote 107, 106 sino a bivio Osteria Nuova quota 114 e proseguire per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino località il Rio, indi attraversando il Rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T.-Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sono pervenute da parte degli interessati richieste per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica «Val Tidone» dei seguenti *nomi di vitigni:*

Barbera, Bonarda, Malvasia, Sauvignon, Pinot grigio, Pinot nero, Ortrugo.

(1551)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 73, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Fiore Agostino, nato a Caserta l'8 febbraio 1947, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli. — Capo pattuglia automontata, accingendosi con altri due militari al controllo di un gruppo di sei persone sospette, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte dei malviventi nel tentativo di assicurarsi la fuga. Riconosciuto tra di essi un pericoloso latitante, lo affrontava decisamente e lo neutralizzava dopo violenta colluttazione, reagendo poi con la pistola di ordinanza e ferendo gravemente altro malfattore armato, che stava aggredendolo da tergo. L'operazione si concludeva con l'arresto dei sei, tutti pregiudicati e tre anche ricercati e con il sequestro di numerose armi e munizioni. — Crispano (Napoli), 6 settembre 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 74, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Di Marco Salvatore, nato a Marianopoli (Caltanissetta) il 14 dicembre 1958, sergente in forza al 9° btg. ass. par. «Col. Moschin». — Sottufficiale assegnato ad un nucleo osservazione del fuoco nel Libano, sostituiva collega gravemente ferito da granata che aveva distrutto l'elemento protettivo dell'osservatorio, provvedeva a dare l'allarme e, portatosi allo scoperto continuava l'osservazione nonostante il perdurare del fuoco. — Beirut, 4 settembre 1983.

(1612)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni relative all'anticipazione di cui all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (Ordinanza numero 511/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 54/FPC e n. 308/FPC/ZA rispettivamente del 7 novembre 1983 e 2 agosto 1984;

Visti i bandi di gara emanati in esecuzione delle citate ordinanze e relativi alla realizzazione di programmi straordinari di opere pubbliche di edilizia industrializzata nel comune di Pozzuoli;

Considerato che nei cennati bandi era prevista, tra l'altro, l'esclusione della corresponsione dell'anticipazione;

Considerato, altresì, che tale esclusione è stata esplicitamente recepita nelle convenzioni stipulate per l'attuazione delle ordinanze stesse;

Ritenuto di dover estendere tale esclusione ai contratti da stipulare per l'attuazione delle ordinanze numeri 473/FPC/ZA, 474/FPC/ZA, 475/FPC/ZA e 476/FPC/ZA del 25 gennaio 1985 ed alle convenzioni o contratti comunque da stipulare per la realizzazione di opere pubbliche di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' confermata l'esclusione dell'anticipazione per le convenzioni stipulate per l'attuazione delle ordinanze numeri 54/FPC e 308/FPC/ZA ed è prescritta la stessa esclusione per i contratti da stipulare in attuazione delle ordinanze numeri 473/FPC/ZA, 474/FPC/ZA, 475/FPC/ZA e 476/FPC/ZA nonché per i contratti e le convenzioni da stipulare per la realizzazione di opere pubbliche di emergenza.

Art. 2.

Qualsiasi clausola che abbia previsto, preveda o prevederà, direttamente o indirettamente, forme di anticipazione di cui all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei rapporti tra il dipartimento della protezione civile e le imprese affidatarie di opere pubbliche di emergenza, deve intendersi nulla o inefficace.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1800)

Misure dirette a consentire l'immediato intervento al verificarsi di pubbliche calamità. (Ordinanza n. 515/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la necessità di disporre di almeno altri due elicotteri tipo A/109 oltre quello già in comodato come da convenzione per fronteggiare le emergenze;

Considerato che il Ministero della difesa - Direzione generale delle costruzioni, degli armamenti aeronautici ed aerospaziali, istituzionalmente provvede agli acquisti di mezzi aerei;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'esperienza e della competenza tecnica amministrativa della citata Direzione generale per provvedere all'acquisto di tre elicotteri tipo A/109;

Acquisito l'assenso del Ministro della difesa;

Sentito il parere del comitato tecnico-amministrativo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La Direzione generale delle costruzioni, degli armamenti aeronautici e aerospaziali del Ministero della difesa è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, ad acquistare con procedure di urgenza per conto del dipartimento della protezione civile tre elicotteri tipo A/109 di cui uno già in comodato presso lo stesso dipartimento.

Art. 2.

La Direzione generale di cui al precedente articolo dovrà sottoporre il progetto di contratto al parere del comitato di cui alla legge 16 febbraio 1977, n. 38, il quale deve esaminarlo nella prima riunione successiva alla presentazione del progetto stesso.

Art. 3.

Con successivo provvedimento interministeriale si provvederà a disciplinare la gestione operativa e tecnica dei velivoli di cui alla presente ordinanza e dei relativi aspetti amministrativi e finanziari.

Art. 4.

L'onere per l'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa 6 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Il servizio bilancio e affari amministrativi provvede al versamento dell'importo di cui al precedente comma sul competente capitolo del Ministero della difesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1803)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Lungavilla, Breme e Ottobiano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48016: comune di Lungavilla (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 gennaio 1983, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 novembre 1983, n. 43);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48013: comune di Breme (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 novembre 1982, n. 93 e al quale non sono state presentate osservazioni come da dichiarazione sindacale allegata al piano);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48014: comune di Ottobiano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 novembre 1983, n. 40 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 marzo 1984, n. 13).

(1311)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ostetrica posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno in tre giorni consecutivi presso i locali della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 e avranno inizio il giorno 28 maggio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(1813)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto biologico policattedra posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università, 40 - Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(1524)

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso la Scuola *internazionale superiore di studi avanzati in* Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Strada Costiera n. 11 - Miramare - Grignano - Trieste, secondo il seguente calendario:

prova scritta: ore 9 del giorno 28 maggio 1985 (composizione italiana);

prova pratica: ore 9 del giorno 29 maggio 1985 (dattilografia).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

(1525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 1° marzo 1985 per le sottoindicate discipline, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

PEDIATRIA (A)

(*Primario*)

Presidente:

Satta prof. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Bulgarelli prof. Rolando, n. 7, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Genova;

Muratore prof. Angelo, n. 299, primario dell'ospedale specializzato di Anzio;

Bertelli prof. Roberto, n. 37, primario dell'ospedale di Suzzara;

Guidace prof. Giuseppe, n. 219, primario dell'ospedale di Polistena - USL/25.

Segretario:

Ganchetti dott. Rossano, direttore amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PEDIATRIA (B)

(*Primario*)

Presidente:

Di Leo prof. Vito, dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Nicola prof. Paolo, n. 34, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Torino;

Di Gruttola prof. Giovanni, n. 155, primario ospedali riuniti per bambini di Napoli;

Bartolini prof. Fiorenzo, n. 25, primario dell'ospedale di Barga;

Gandolfo prof.ssa Maria Teresa, n. 196, primario dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino.

Segretario:

Papiri dott.ssa Anna Paola, direttore amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 16 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PEDIATRIA (C)

(*Primario*)

Presidente:

Franco Balla dott.ssa Annunziata, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fois prof. Alberto, n. 20, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Siena;

Conca prof. Giuseppe, n. 110, primario dell'ospedale di Gallarate;

Caniglia prof. Antonio, n. 76, primario degli ospedali riuniti di Napoli;

Cavaglieri prof. Sergio, n. 90, primario degli istituti ospitalieri di Verona - USL/25.

Segretario:

Ruggieri dott. Egidio, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 17 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PEDIATRIA (D)

(*Primario*)

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Imperato prof. Carlo, n. 25, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Roma;

Scaravelli prof. Carlo, n. 399, primario dell'ospedale «Sacra Famiglia» di Erba;

Alestra prof. Pietro, n. 4, primario dell'ospedale di Calcinate Palazzolo sull'Oglio;

Ziino prof. Ludovico, n. 460, primario dell'ospedale «E. Albanese» di Palermo.

Segretario:

Esposito dott. Giuliano, direttore amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 22 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MICROBIOLOGIA

(*Primario*)

Presidente:

Di Leo prof. Vito, dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Monti Bragadin prof. Carlo, n. 25, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Trieste;

Anniballo prof. Nazzareno, n. 14, primario dell'ospedale «Buon Consiglio Fatebenefratelli» di Napoli;

Lodi prof. Luciano, n. 316, primario dell'ospedale del comprensorio di Lugo;

Boni prof. Antonio, n. 69, primario dell'ospedale «Nomentano - Eastman» di Roma - USL/3.

Segretario:

Nasuti dott.ssa Rosa, direttore amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 26 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RADIOTERAPIA

(*Primario*)

Presidente:

Lotti Camera dott.ssa Anna Paola, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Smaltino prof. Francesco, n. 33, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Napoli;

Mazzola prof. Silvio, n. 470, primario I.F.O. «S. Maria e S. Gallicano» di Roma;

Ganassini prof. Gianbattista, n. 320, primario dell'ospedale neuropsichiatrico di Verona - USL/25;

Catolla Cavalcanti prof. Gianfranco, n. 160, primario dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino.

Segretario:

Mancini dott.ssa Orietta, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

L'esame di svolgerà a Roma il giorno 23 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

NEUROLOGIA (A)

(*Primario*)

Presidente:

Sciotti dott. Bruno, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lugaresi prof. Elio, n. 26, direttore della clinica neurologica dell'Università di Bologna;

Erminio prof. Francesco, n. 41, primario dell'Ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Nardozza prof. Vincenzo, n. 86, primario dell'Ospedale di Borgosesia - USL/49;

Grimaldi prof. Giuseppe, n. 62, primario dell'ospedale di Enna.

Segretario:

Marino dott. Fortunato, direttore amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 26 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

NEUROLOGIA (B)

(Primario)

Presidente:

Vetere prof. Carlo, dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Perri prof. Raoul, n. 15, direttore della clinica neurologica, dell'Università di Messina;

Pastorino prof. Paolo, n. 91, primario dell'ospedale di Savona;

Lauria prof. Edoardo, n. 70, primario dell'ospedale di Dolo;

Ferro Milone prof. Francesco, n. 48, primario dell'ospedale di Vicenza.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 27 aprile 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(1778)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 79 del 2 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative: Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di otto pubblici concorsi, nel notiziario Enea n. 1, del mese di gennaio 1985.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1984, n. 12.
Disciplina dell'insegnamento dello sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione all'insegnamento dello sci

(1) E' autorizzato ad esercitare stabilmente il mestiere di maestro di sci in provincia di Bolzano-Alto Adige chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso di un'apposita licenza rilasciata dall'assessore provinciale competente per il turismo, di seguito denominato assessore competente.

(2) La licenza di cui al comma precedente è valida anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1051, ed è soggetta a rinnovo triennale.

(3) L'autorizzazione dei maestri di sci alpino di secondo grado è limitata all'esercizio del mestiere su piste di sci preparate e su itinerari sciistici. I maestri di sci alpino di primo grado sono autorizzati anche all'insegnamento dello sci fuori pista, in discese che si dipartono da punti serviti da mezzi di risalita. Le aree innevate di cui all'art. 1 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, possono essere classificate itinerari sciistici anche se non sono servite da mezzi di risalita.

(4) E' considerato esercizio del mestiere ai sensi della presente legge l'insegnamento dello sci che avviene dietro compenso diretto o indiretto, anche se sotto forma di elargizione volontaria di una somma di denaro, di beni e/o di prestazioni di servizi. L'apertura di corsi e scuole di sci anche solo stagionale e, in genere, l'esercizio del mestiere in provincia di Bolzano-Alto Adige, con reclutamento *in loco* dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella provincia, costituisce esercizio stabile del mestiere ai fini delle disposizioni della presente legge.

(5) E' fatto obbligo ai maestri di sci in possesso della licenza prevista al primo comma di apporre sulla propria divisa, durante l'attività di insegnamento, il distintivo rilasciato dalla giunta provinciale, le cui caratteristiche sono determinate con regolamento di esecuzione.

Art. 2.
Esercizio saltuario dell'insegnamento dello sci

(1) L'esercizio saltuario del mestiere da parte dei maestri di sci provenienti con i propri clienti da altre province o dall'estero per un periodo non superiore a dodici giorni complessivi all'anno non è soggetto al nullaosta previsto al successivo art. 3, purché si tratti di maestri di sci in possesso di licenza rilasciata secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome italiane e dello Stato estero di provenienza.

(2) Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento non si applicano all'insegnamento dello sci:

a) se attuato durante gli allenamenti delle squadre di sci appartenenti alle rispettive federazioni nazionali degli sports invernali affiliate alla Federazione internazionale sci (FIS).

Fatte salve le norme concernenti la sicurezza e il numero massimo dei partecipanti ai corsi, le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento interno non si applicano altresì all'insegnamento dello sci;

b) attuato da parte di associazioni di sports invernali o alpinistiche esclusivamente per i propri soci e senza scopo di lucro, purché gli istruttori che non siano maestri di sci ai sensi dell'art. 1 appartengano alle stesse associazioni e svolgano attività di insegnamento dello sci per non più di dodici giorni all'anno;

c) con le limitazioni di cui al successivo comma se organizzato nell'ambito dei propri programmi di insegnamento da istituti scolastici o universitari per i soli scolari o studenti di detti istituti, qualora gli istruttori appartengano al corpo insegnante.

(3) Agli istituti scolastici o universitari che intendono organizzare od attuare un'attività di cui alla lettera *c*) del precedente comma, il sindaco della stazione invernale prescelta, con provvedimento da comunicarsi ai richiedenti e da pubblicarsi all'albo comunale per cinque giorni consecutivi, vieta o limita entro dieci giorni dal ricevimento della domanda lo svolgimento di corsi di sci, qualora l'attività programmata possa arrecare pregiudizio all'incolumità degli sciatori, intralci il regolare funzionamento della locale scuola di sci o non sia compatibile con le esigenze e gli sviluppi turistici della stazione invernale stessa. A tal fine gli istituti interessati devono inoltrare almeno cinquanta giorni prima dell'inizio dell'attività programmata apposita domanda al sindaco e copia per conoscenza alla locale scuola di sci ed all'organizzazione turistica competente per territorio indicando le finalità statutarie dell'istituto, la durata e l'orario delle lezioni di sci, il numero dei corsi e dei relativi partecipanti, il nome del direttore responsabile e degli istruttori dei corsi, nonché la loro funzione o qualifica nell'ambito dell'istituto di provenienza. Le limitazioni che il sindaco impone ai sensi del presente comma, possono consistere anche nell'obbligo di ricorrere alla collaborazione di maestri di sci di

una scuola di sci locale, di osservare determinati orari e/o di utilizzare determinate aree innevate per le lezioni. Trascorsi inutilmente i termini previsti per la decisione del sindaco rispettivamente, in via di ricorso, della giunta provinciale, ai richiedenti non può più essere impedita o limitata l'attività programmata. Sono fatte salve le norme in materia di sport scolastico.

Art. 3.

Titolari di licenza rilasciata fuori provincia

(1) Per poter esercitare stabilmente il mestiere di maestro di sci in provincia di Bolzano-Alto Adige, coloro che siano in possesso della licenza di maestro di sci rilasciata fuori provincia o all'estero, secondo le norme ivi vigenti, devono dimostrare la sicura conoscenza della geografia montana della provincia di Bolzano-Alto Adige, nonché una qualificazione conforme ai programmi di cui al quarto comma dell'art. 6.

(2) Il possesso dei requisiti di cui al primo comma è provato dal superamento dell'esame per il conseguimento della rispettiva qualifica di maestro di sci alpino ovvero di maestro di sci di fondo. I titolari di licenza rilasciata fuori provincia sono esonerati dalla prova di ammissione e dalla frequenza dei corsi di prima formazione rispettivamente di promozione.

(3) Il superamento del relativo esame è titolo per ottenere dall'assessore competente specifico nullaosta per l'esercizio stabile del mestiere in provincia di Bolzano-Alto Adige nel triennio successivo alla data di superamento dell'esame stesso.

(4) Per ottenere il rilascio del nullaosta gli interessati devono inoltrare domanda all'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative, successivamente denominato ufficio competente, corredata dalla licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci o di copia autentica della stessa.

(5) Il nullaosta dell'assessore competente ha validità triennale e può essere rinnovato previa frequenza del corso di aggiornamento di cui all'art. 10.

(6) Si considera esercizio stabile del mestiere ai fini del presente articolo l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso ai fini dell'esercizio del mestiere in provincia di Bolzano-Alto Adige ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito delle scuole di sci di cui all'art. 11. Si considera altresì stabile l'attività professionale comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia di Bolzano-Alto Adige.

(7) I titolari di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciate secondo le norme di legge dello Stato italiano, di altre regioni o province autonome italiane, che risiedono nella provincia di Bolzano-Aldo Adige, ottengono, a domanda, la licenza prevista dall'art. 1 della presente legge, purché dimostrino una qualificazione tecnico-pratica e didattica conforme ai programmi stabiliti, nonché una sicura conoscenza della geografia montana della provincia di Bolzano-Alto Adige; a tal fine essi devono sostenere il rispettivo esame di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 4.

Categorie e qualifiche di maestri di sci

(1) Gli abilitati all'insegnamento dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di sci alpino di primo e secondo grado;

b) maestri di sci di fondo.

(2) Riveste la qualifica di maestro di sci alpino di secondo grado rispettivamente di sci di fondo chi ha superato il relativo esame di cui all'art. 6.

(3) Per il passaggio al primo grado i maestri di sci alpino di secondo grado devono aver svolto per almeno una stagione invernale di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, il mestiere presso una scuola di sci nella provincia e aver superato l'esame di cui al terzo comma dell'art. 6. In casi eccezionali di comprovata impossibilità a conseguire la pratica professionale presso una scuola di sci nel rispettivo comprensorio di residenza l'assessore competente, su conforme parere della commissione consultiva per l'insegnamento dello sci, può disporre il passaggio dal secondo al primo grado di maestri di sci alpino che abbiano superato l'esame di promozione.

Art. 5.

Corsi di formazione professionale

(1) La provincia, sia direttamente che tramite enti od associazioni qualificati, organizza ed attua i seguenti corsi:

a) corsi di prima formazione;

b) corsi di promozione;

c) corsi di aggiornamento;

d) corsi di specializzazione.

(2) Al corso di prima formazione si accede dopo aver superato la prova di ammissione da sostenere davanti ai membri della commissione d'esame di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'art. 7. Si prescinde dalla prova di ammissione per gli atleti che siano stati inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e nordiche, e per gli istruttori delle scuole alpine militari e di PS per le medesime discipline.

(3) I corsi di cui al primo comma sono indetti, distinti per categorie, con decreto dell'assessore competente, sentita la commissione di cui all'art. 17, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. I corsi sono pratico-teorici e comprendono l'insegnamento della pratica, della didattica, della metodica, di teoria e di cultura generale. Durata, programmi e data di effettuazione sono stabiliti dall'assessore competente, sentita la commissione di cui all'art. 17.

(4) Con decreto dell'assessore competente si procede alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e dei loro supplenti, e si stabilisce la data degli esami finali dei corsi di prima formazione e di promozione. Gli istruttori ai sensi del presente comma sono scelti fra i maestri di sci con specifica esperienza tecnico-didattica-formativa del settore e fra gli istruttori della scuola tecnici federali della Federazione italiana sport invernali, nonché, per lo sci fuori pista, fra le guide alpine - guide sciatori.

(5) Si tengono corsi distinti in lingua italiana e lingua tedesca.

(6) La giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari per l'acquisto o il noleggio di equipaggiamenti, attrezzature, materiale didattico e per il trasporto sugli impianti di risalita degli istruttori e delle commissioni d'esame.

Art. 6.

Esami

(1) Alla fine del corso di prima formazione e del corso di promozione i partecipanti devono sostenere i rispettivi esami davanti alla commissione di cui all'art. 7.

(2) Per essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di maestro di sci alpino di secondo grado, ovvero di maestro di sci di fondo, è necessario che il candidato abbia:

a) compiuto il diciassettesimo anno di eta;

b) superato la prova di ammissione al relativo corso di prima formazione, e

c) frequentato regolarmente il relativo corso di prima formazione.

(3) Per essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica di maestro di sci alpino di primo grado il candidato deve:

a) aver prestato l'attività professionale di cui al terzo comma dell'art. 4, e

b) aver frequentato regolarmente il corso di promozione.

(4) Gli esami comprendono prove di pratica, didattica, metodica, teoria e cultura generale. I programmi d'esame dettagliati sono stabiliti con decreto dell'assessore competente, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 17.

(5) Gli esami si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

Art. 7.

Commissioni d'esame

(1) Vengono costituite commissioni d'esame separate per lo sci alpino e per il fondo.

(2) Ogni commissione è composta:

1) da un funzionario appartente almeno al VII livello funzionale della ripartizione competente, quale presidente;

2) da tre maestri di sci alpino, rispettivamente di fondo, scelti preferibilmente fra coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttori o istruttori a corsi di prima formazione o di promozione;

3) da due esperti di sci alpino rispettivamente di fondo scelti su due terne indicate dall'organizzazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa nella provincia;

4) da tre esperti in materie culturali ed educative;

5) da un medico;

6) per gli esami di conseguimento della qualifica di maestro di sci alpino di primo grado la commissione d'esame è integrata da una guida alpina - guida sciatore scelta su una terna indicata dall'organizzazione delle guide alpine - guide sciatori maggiormente rappresentativa nella provincia.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio competente.

(3) Le commissioni d'esame sono nominate con decreto dell'assessore competente e durano in carica per due sessioni. Per ogni componente è nominato un supplente che sostituisce quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(4) Le prove di pratica, di didattica e metodica si svolgono alla presenza dei membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente secondo comma. A tutte le prove degli esami di promozione a maestro di sci alpino di primo grado presenzia anche il membro di cui al n. 6 del precedente secondo comma. Le prove di teoria e cultura generale si svolgono alla presenza di tutti i membri della commissione.

(5) Al termine dell'esame la commissione esprime il suo giudizio finale che non può essere positivo se non sono positivi i giudizi relativi al gruppo di prove pratiche, didattica e metodica e al gruppo di prove di teoria e di cultura generale.

(6) I due gruppi di prove d'esame possono essere sostenuti in due sessioni differenti ma consecutive. Alla prove di teoria e cultura generale sono ammessi solo i candidati che abbiano superato le prove pratiche. Per il gruppo di prove pratiche, di didattica e di metodica possono essere organizzati esami di recupero.

(7) Ai membri delle commissioni e ai segretari sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 8.

Documentazione

(1) Chiunque intende sostenere la prova di ammissione al corso di prima formazione deve presentare entro il termine stabilito con decreto dell'assessore competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione apposita domanda all'ufficio competente, corredata di un certificato di nascita dal quale risulta che il richiedente ha compiuto il diciassettesimo anno di età e di certificato medico rilasciato non più di tre mesi prima da un medico dell'unità sanitaria locale competente e attestante che il richiedente è psico-fisicamente idoneo all'esercizio del mestiere di maestro di sci, nonché dichiarare se intende partecipare al corso in lingua italiana o tedesca. Qualora il corso non si possa tenere nella lingua richiesta, il candidato può optare per il corso tenuto nell'altra lingua. Nella domanda l'interessato deve inoltre dichiarare di aver assolto all'obbligo scolastico e di godere dei diritti politici.

(2) Riscontrata la regolarità della documentazione, i candidati sono ammessi alla prova di ammissione per il corso di prima formazione e, superata la medesima, al corso stesso.

(3) Alla domanda di ammissione al corso di promozione deve essere allegato il certificato medico di cui al primo comma e la dichiarazione di una scuola di sci autorizzata attestante che l'interessato ha conseguito il periodo di pratica professionale di cui all'art. 4, terzo comma, oppure una motivata domanda di esonero dal conseguimento della pratica professionale ai sensi dell'ultima frase dell'art. 4, terzo comma.

(4) Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ammissione rispettivamente alla prova di ammissione, ai corsi di prima formazione o di promozione e ai corsi di specializzazione i candidati devono versare alla tesoreria provinciale la quota di iscrizione, il cui importo è determinato con deliberazione della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 17.

Art. 9.

Documentazione per il rilascio della licenza

(1) Per il rilascio della licenza di cui all'art. 1 va presentata all'ufficio competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) attestato d'esame;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato di residenza;

d) certificato di assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato del casellario giudiziale;

g) certificato medico, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale competente, di data non anteriore a tre mesi, attestante che il richiedente è psico-fisicamente idoneo all'esercizio del mestiere cui aspira, qualora la domanda venga presentata ad oltre un anno dalla prova di esame;

h) due fotografie formato tessera con firma autenticata sul retro.

(2) Riscontrata la regolarità della documentazione, l'ufficio competente provvede al rilascio della licenza per la rispettiva categoria e qualifica, del libretto personale di riconoscimento e del distintivo ufficiale.

(3) Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza è negato a chi abbia riportato condanna per reato contro la moralità pubblica o il buon costume.

(4) Il ritiro della licenza da parte del competente assessore si effettua quando viene meno uno dei requisiti previsti dalla presente legge, per la mancata frequenza del corso di aggiornamento di cui all'art. 10 e per provvedimento disciplinare che comporta il ritiro della licenza.

(5) La restituzione della licenza ritirata per mancata frequenza di un corso di aggiornamento può avvenire, fermo restando gli altri requisiti di cui al presente articolo, dopo la regolare ed attiva frequenza del corso di aggiornamento di cui all'art. 10.

Art. 10.

Corsi di aggiornamento

(1) Ai fini del rinnovo della licenza tutti i maestri di sci devono frequentare attivamente almeno ogni tre anni il corso di aggiornamento indetto con decreto dell'assessore competente. Con il medesimo provvedimento sono nominati i direttori dei corsi, gli istruttori e i rispettivi supplenti. La mancata partecipazione al corso può essere giustificata solo da cause di forza maggiore. In tal caso deve essere presentata all'ufficio competente idonea documentazione. Qualora la medesima risulti idonea, viene concesso un'unica proroga non superiore ad un anno col conseguente rinnovo della liceza per lo stesso periodo, fermi restando gli altri requisiti.

(2) per l'ammissione al corso di aggiornamento deve essere presentata apposita domanda all'ufficio competente corredata del certificato medico di cui all'art. 9, primo comma, lettera *g)*.

(3) La partecipazione ad un corso di promozione, indipendentemente dall'esito dell'esame, equivale alla frequenza di un corso di aggiornamento. Lo stesso vale per chi abbia frequentato un corso per istruttori di cui al successivo comma. Sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso di aggiornamento coloro che, nel triennio antecedente alla scadenza della licenza, abbiano espletato l'incarico di direttore o di istruttore di maestri di sci in almeno uno dei corsi di cui all'art. 5.

(4) Sentita la commissione di cui all'art. 17, la provincia può, sia direttamente che tramite enti o associazioni qualificati, organizzare ed attuare corsi facoltativi di specializzazione per maestri di sci, per istruttori di maestri di sci e per direttori di scuole di sci. L'amministrazione può altresì sostenere le spese per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di istrut-

tori di maestri di sci anche se avviene fuori provincia o all'estero. A conclusione dei corsi di specializzazione i partecipanti devono sostenere un esame davanti ad una commissione composta da almeno tre esperti in materia formanti oggetto della specializzazione e nominata dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente. Ai membri delle commissioni e ai segretari sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla normativa provinciale vigente in materia.

Art. 11.
Scuole di sci

(1) Sono denominate «scuole di sci» le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

(2) E' istituito presso l'assessorato competente l'elenco provinciale delle scuole di sci cui possono essere iscritte solo quelle aventi le seguenti caratteristiche:

1) che siano composte da almeno cinque maestri di sci di cui almeno due di sci alpino di primo grado;

2) che abbiano preposto un direttore tecnico che deve avere la qualifica di maestro di sci alpino di primo grado nel caso che la scuola di sci pratichi prevalentemente l'insegnamento dello sci alpino, e la qualifica di maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci, che pratichi prevalentemente tale insegnamento;

3) che dispongano di un'adeguata sede per il periodo di funzionamento stagionale e svolgano la loro attività prevalentemente nella zona di competenza indicata nell'autorizzazione;

4) che non pongano preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse dei maestri di sci residenti nei comuni compresi nella zona di competenza della rispettiva scuola;

5) che pratichino regole interne democratiche ed esercitino una tutela economica degli associati; in particolare i frutti dell'attività realizzata dalle scuole vanno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali dei singoli maestri;

6) che assumano l'impegno a:

a) prestare la propria opera ad operazioni di soccorso;

b) collaborare con le autorità scolastiche e le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani;

c) collaborare con gli enti e gli operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sports invernali;

d) uniformare i propri programmi ed i metodi di insegnamento alle direttive elaborate dalla commissione di cui al l'art. 17;

e) includere nel programma dei propri corsi le norme di comportamento sulle piste da sci e sulla segnaletica con particolare riguardo alle disposizioni di cui alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6;

f) applicare la tariffa denunciata all'assessorato competente.

(3) L'autorizzazione di cui all'art. 12 può essere concessa in via eccezionale e transitoria a prescindere dal numero dei maestri e delle loro qualifiche di cui al secondo comma, punto 1), del presente articolo, qualora la scuola di sci pratichi l'insegnamento dello sci nei soli luoghi ove non esista già una scuola di sci o un numero sufficiente di maestri per l'istituzione di una scuola di sci.

Art. 12.
Autorizzazione

(1) L'autorizzazione per la gestione di una scuola di sci e per l'uso della relativa denominazione, nonché per la gestione di punti di iscrizione per il pubblico, è concessa dall'assessore competente su conforme parere della commissione di cui all'art. 17, che deve esprimersi sull'opportunità dell'istituzione e sulla zona di competenza della scuola.

(2) La domanda di autorizzazione corredata dello statuto, del programma di massima, dell'indicazione della zona di competenza prescelta, della sede, dei punti di iscrizione per il pubblico, dei nominativi di cui all'art. 11, secondo comma, n. 1, del direttore tecnico e dei maestri di sci con tutti i dati personali e le qualifiche professionali dei medesimi, nonché delle tariffe praticate, deve essere presentata all'ufficio competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività stagionale.

(3) L'autorizzazione deve essere presentata annualmente per il rinnovo. Eventuali variazioni comunque intervenute relative allo statuto, alla sede, ai punti di iscrizione per il pubblico, agli organi sociali, all'organico dei maestri di sci della scuola, al programma di insegnamento, nonché alla tariffa praticata, vanno tempestivamente comunicate all'ufficio competente.

(4) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare uno o più requisiti di cui all'art. 11 e per l'inosservanza di disposizioni sostanziali della presente legge, delle disposizioni statutarie o per gravi irregolarità nella gestione della scuola.

Art. 13.
Tariffe

(1) Contestualmente alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, le scuole di sci comunicano con apposito modulo all'ufficio competente le tariffe stabilite per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali deve essere indicato anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

(2) Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate, vidimata dal direttore dell'ufficio competente.

(3) L'obbligo della denuncia annuale delle tariffe vige anche per i maestri di sci che svolgono il loro mestiere individualmente senza intermediazione di una scuola di sci.

Art. 14.
Sanzioni amministrative

(1) Chiunque esercita il mestiere di maestro di sci senza essere in possesso della licenza di cui all'art. 1 oppure contravviene a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 300.000 e massima di L. 1.000.000.

(2) I titolari di licenza di cui all'art. 3 che esercitano stabilmente il mestiere di maestro di sci senza aver ottenuto il prescritto nullaosta dall'assessore competente, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 300.000 e massima di L. 1.000.000.

(3) Gli istituti scolastici o universitari che organizzano od attuano un'attività di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 2 contravvenendo a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 100.000 e massima di lire 300.000.

(4) La violazione di quanto previsto all'art. 3 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 600.000.

(5) Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di sci o un punto di iscrizione per il pubblico, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500.000 e massima di L. 2.500.000. Con la relativa ordinanza è disposta anche la chiusura della scuola abusiva. Inoltre si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

(6) Per ogni caso di superamento delle tariffe di cui all'art. 13 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000.

(7) Nel caso di violazione del secondo comma dell'art. 13 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000.

(8) Qualora l'infrazione ai sensi dei precedenti sesto e settimo comma sia commessa da una scuola di sci in posizione di recidiva, essa comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 12.

(9) L'accertamento delle infrazioni della presente legge è curato dagli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, dagli organi di polizia locale, nonché dal personale di cui all'art. 16.

(10) L'ammontare della sanzione pecuniaria è determinato con ordinanza del direttore della ripartizione cui fa parte l'ufficio competente. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 15.
Provvedimenti disciplinari

(1) Il maestro di sci che contravviene alle disposizioni della presente legge o del relativo regolamento soggiace alle seguenti sanzioni:

1) richiamo scritto;
2) ammonizione;
3) interdizione temporanea dall'esercizio professionale;
4) ritiro definitivo della licenza.

(2) Le sanzioni sono applicate dall'assessore competente che, qualora trattasi dell'interdizione temporanea dall'esercizio professionale o del ritiro definitivo della licenza, richiede in merito il parere della commissione di cui all'art. 17.

(3) I provvedimenti disciplinari possono essere applicati cumulativamente alle sanzioni amministrative di cui all'art. 14.

Art. 16.
Vigilanza

(1) Sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti all'ufficio competente, espressamente designati con decreto dell'assessore competente.

(2) La giunta provinciale provvede a dotare il personale provinciale di cui al comma precedente dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle funzioni secondo i criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione per i sopralluoghi o le ispezioni da effettuarsi con gli sci.

(3) La giunta provinciale è altresì autorizzata ad applicare il trattamento di cui sopra ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 17.
Commissione consultiva per l'insegnamento dello sci

(1) E' istituita la commissione consultiva per l'insegnamento dello sci così composta:

a) dall'assessore competente per il turismo o da un suo delegato - presidente;

b) da due esperti in materia di insegnamento dello sci;

c) da tre maestri di sci, designati dall'organizzazione professionale dei maestri di sci più rappresentativa della provincia;

d) da un rappresentante dell'organizzazione professionale più rappresentativa delle guide alpine - guide sciatori della provincia;

e) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche provinciali;

f) da un rappresentante dell'associazione professionale degli albergatori più rappresentativa della provincia.

(2) Partecipa con voto consultivo il direttore dell'ufficio competente.

(3) Funge da segretario un impiegato dell'ufficio competente.

(4) Per tutti i membri della commissione deve essere nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(5) Su richiesta del presidente possono venir invitati tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni e che partecipano alle sedute con voto consultivo.

(6) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

(7) La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente e rimane in carica per la durata della relativa legislatura.

(8) Ai componenti ed al segretario sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla normativa provinciale vigente in materia.

(9) La commissione elabora le direttive per l'insegnamento dello sci nella provincia da emanarsi con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, esercita le funzioni che le sono assegnate dalla presente legge ed è organo consultivo della provincia nelle materie connesse con l'insegnamento dello sci.

Art. 18.
Assicurazioni

(1) Ciascun maestro di sci ed ogni scuola devono essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi. I massimali di garanzia sono stabiliti dalla giunta provinciale sentita la commissione di cui all'art. 17.

(2) Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti delle commissioni d'esame, i relativi segretari, i dipendenti di cui all'art. 16, primo comma, i componenti della commissione e il segretario di cui all'art. 17, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di cui all'art. 5 compresi gli istruttori, nonché gli allievi ai quali i partecipanti ai corsi di formazione impartiscono lezioni di sci nell'ambito della pratica di insegnamento. L'assessore competente è autorizzato a stipulare le relative polizze osservando le modalità ed i massimali stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 19.
Agevolazioni finanziarie

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti, contributi e sussidi per l'effettuazione dei corsi di cui agli articoli 5, primo comma, e 10, quarto comma, nonché contributi e sussidi a maestri di sci, loro organizzazioni professionali e scuole di sci per iniziative rivolte allo sviluppo del settore.

(2) Divenuti esecutivi i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, ai beneficiari, su loro richiesta, può essere concesso un acconto nella misura massima dell'80 % dell'importo assegnato.

(3) La giunta provinciale può assumere impegni finanziari per iniziative che svolge direttamente in attuazione della presente legge e per lo sviluppo del settore.

Art. 20.
Regolamento di esecuzione

(1) Con regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche del libretto personale di riconoscimento e del distintivo ufficiale, nonché i diritti e doveri dei maestri di sci, in quanto non regolati dalla presente legge.

(2) Col medesimo regolamento sono pure stabilite le modalità per l'organizzazione e la gestione di corsi di cui all'art. 5, primo comma, nonché per l'espletamento degli esami.

(3) La giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'associazione di categoria più rappresentativa in provincia, avente per oggetto i compiti da affidare alla medesima, i modi e termini di un'eventuale collaborazione, nonché l'utilizzazione del distintivo ufficiale di cui all'art. 1, quinto comma.

Art. 21.
Ricorsi

(1) Entro trenta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dei provvedimenti dell'assessore competente previsti dalla presente legge, è ammesso ricorso alla giunta provinciale, che decide in via definitiva.

(2) Avverso i provvedimenti del sindaco di cui all'art. 2, terzo comma, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale. La giunta provinciale decide in via definitiva.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
Riconoscimento di esami pratici e di corsi di aggiornamento

(1) Fino all'indizione dei corsi di cui al primo comma dell'art. 5 sono riconosciute ai fini dell'idoneità tecnico-pratica le risultanze degli esami svolti dalla FISI-Coscuma ed i candidati idonei dovranno sostenere solo la parte teorica degli esami di cui all'art. 6. A tal fine l'idoneità tecnico-pratica all'attività di maestro di sci alpino di terzo grado accertata dalla FISI-Coscuma è equiparata a quella per maestro di sci alpino di secondo grado.

(2) Nella prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale, su conforme parere della commissione consultiva per l'insegnamento dello sci, in ordine al programma e alla durata può riconoscere agli effetti dell'art. 10 i corsi di ag-

giornamento organizzati da un ente competente negli anni 1983 84. La frequenza di uno di tali corsi riconosciuti è parificata alla frequenza di un corso di aggiornamento di cui all'art. 10.

(3) La norma di cui all'art. 2, terzo comma, non si applica nella stagione invernale 1984 85.

Art. 23.

Riconoscimento qualifica maestro di sci

(1) A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza valida di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 234 e 237 del relativo regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è rilasciata, su domanda da presentarsi all'ufficio competente entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di cui all'art. 1 per la categoria e qualifica corrispondente. La validità delle licenze in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al rilascio della nuova licenza.

(2) Trascorso inutilmente il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai maestri di sci di cui al precedente comma, nonché a coloro che dopo la data del 1° gennaio 1973 e per almeno due anni siano stati in possesso di regolare licenza di maestro di sci rilasciata ai sensi del secondo comma, può essere rilasciata la licenza di cui all'art. 1 dopo la frequenza regolare di un corso di aggiornamento di cui all'art. 10, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, primo comma, dalla lettera *b)* alla lettera *h)*.

(3) Ai fini del presente articolo i maestri di sci alpino di terzo grado sono equiparati a quelli di secondo grado.

Art. 24.

Scuole di sci

(1) Alle scuole di sci esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 è rilasciata, su domanda da presentarsi all'ufficio competente entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della prescritta documentazione, l'autorizzazione di cui all'art. 12.

(2) Le scuole di sci di cui al primo comma che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 possono continuare la loro attività fino al 31 dicembre 1989 previa domanda da presentarsi all'ufficio competente entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Per le scuole di sci estivo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano presentato domanda ai sensi del primo comma si prescinde dai requisiti di cui all'art. 11 e i maestri di sci che vi prestano attività, titolari di licenza rilasciata fuori provincia secondo le norme ivi vigenti, sono esonerati dall'ottenimento del nullaosta di cui all'art. 3.

Art. 25.

Piste da sci

(1) Il termine di cui all'art. 22, secondo comma, della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 26.

Guide alpine - Guide sciatori

(1) Nella prima applicazione della legge provinciale 30 aprile 1982, n. 17, gli iscritti al ciclo dei corsi per i candidati di « aspiranti guida alpina - guida sciatore », che abbiano frequentato un corso di teoria di sci alpinismo organizzato da un'associazione o ente di comprovata competenza nel settore, sono dispensati dalla frequenza del relativo corso di teoria di cui all'art. 12 della legge provinciale 30 aprile 1982, n. 17.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1984 le seguenti spese:

a) L. 49.200.000 per spese dirette della provincia ai sensi degli articoli 5, primo e sesto comma, 16, secondo e terzo comma, 18, secondo comma, e 19, terzo comma;

b) L. 13.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 19, primo comma;

c) L. 1.000.000 quale onere presunto per compensi ai membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 7 e 10, nonché della consulta di cui all'art. 17.

(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede come segue:

quanto a L. 62.200.000, di cui alle lettere *a)* e *b)*, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti per complessive L. 19.500.000 ai capitoli 33350 e 33351 del bilancio di previsione per l'anno 1984, in forza dell'autorizzazione di spese di cui all'art. 1, tabella *A*, n. 35, della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, ed aumentati di L. 42.700.000 con la legge provinciale di assestamento del bilancio;

quanto all'onere previsto alla lettera *c)*, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa, che presenta la disponibilità occorrente.

(3) Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 28.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 ottobre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1984, n. 13.

Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1980, n. 197: « Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, viene inserito il seguente comma:

« Agli esami di cui al primo comma sono ammessi i candidati che hanno la loro residenza in uno dei comuni della provincia di Bolzano o che siano iscritti nella "anagrafe italiani residenti all'estero" degli stessi comuni. L'idoneità conseguita in sede provinciale ha validità su tutto il territorio nazionale ».

Art. 2.

(1) L'art. 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, è soppresso.

Art. 3.

(1) L'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, viene sostituito dal seguente:

« Commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità per la posizione funzionale apicale profilo professionale "medico": dirigente sanitario, sovrintendente sanitario, diret-

tore sanitario, primario ospedaliero. — (1) La commissione esaminatrice dell'esame provinciale di idoneità per la posizione funzionale apicale profilo professionale "medico": dirigente sanitario, sovrintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, è composta da:

a) due medici di ruolo nella posizione funzionale apicale della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano medici nella posizione funzionale apicale della disciplina oggetto d'esame di idoneità, la cui madrelingua sia quella richiesta e che abbiano una adeguata conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, oppure, qualora non esistano neanche medici con i requisiti richiesti di disciplina affine, di materia generale che la comprende;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità o di disciplina affine, nonché di materia generale che la comprende;

c) un rappresentante del Ministero della sanità.

(2) Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della provincia ».

Art. 4.

(1) Le lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, vengono sostituite dalle seguenti:

« *a*) due farmacisti dirigenti di ruolo;

b) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto di esame o di disciplina affine ».

Art. 5.

(1) Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, vengono sostituite dalla seguente:

« *b*) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto di esame o di disciplina affine ».

(2) La lettera *d*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, diventa la lettera *c*) e le parole « due veterinari che abbiano esercitato o che esercitino » vengono sostituite dalle parole « un veterinario che abbia esercitato o che eserciti ».

(3) La lettera *e*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, diventa la lettera *d*).

Art. 6.

(1) Al quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché della materia generale che la comprende ».

(2) Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, viene aggiunto il seguente comma:

« In caso che neanche in seguito ai provvedimenti di cui ai precedenti commi venga raggiunto un numero sufficiente di nominativi aventi i requisiti richiesti, i singoli elenchi di cui ai precedenti primo e terzo comma devono contenere almeno il numero doppio di nominativi rispetto al numero dei commissari da sorteggiare da ogni singolo elenco ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 ottobre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI

(471)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850810)